



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1924**

Prot. n. 128/09/D327

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Capo IV (Attività di ricostruzione) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. Criteri e metodologia per la concessione dei contributi volti alla ricostruzione /riparazione delle opere distrutte o danneggiate a seguito degli eventi calamitosi riguardanti le eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre - dicembre 2008 e inverno 2009 nel Trentino

Il giorno **30 Luglio 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

nei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, il Trentino è stato investito da una persistente ondata di eccezionali precipitazioni nevose, che hanno prodotto gravi danni ai beni, anche produttivi, al territorio e, in qualche caso, pericolo di grave danno alle popolazioni.

Gli eventi maggiormente ricorrenti riguardano i crolli di tetti, di coperture, terrazze o altri danni agli edifici e alle infrastrutture dovuti ai sovraccarichi della neve, a scivolamenti di masse nevose o ad eccessive sollecitazioni derivanti dai ripetuti ed eccezionali eventi atmosferici nevosi.

I danni riguardanti le abitazioni sono indennizzabili ai sensi della Sezione III del Capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2; quelli alle attività produttive sono soggetti all'applicazione della Sezione II del Capo IV (imprese agricole ai sensi dell'art. 26, attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, ai sensi dell'art. 27).

La Provincia ha ricevuto molte segnalazioni di danni strutturali alle aziende e alle abitazioni, ma sono emerse altre tipologie di danno economico, anche in termini di sospensione delle attività e di riduzione del volume d'affari conseguente alla chiusura temporanea delle vie di comunicazione e degli impianti da sci. Si pensi soltanto alle comunicazioni attraverso il passo della Mendola e l'Alta Val di Non, i passi Rolle, Cereda, Sella.

Potranno essere indennizzati anche la sospensione delle attività produttive e la riduzione del volume di affari, la minore affluenza nelle strutture alberghiere, in conseguenza della chiusura temporanea delle vie di accesso, qualora sussistano i presupposti e nei limiti previsti dall'articolo 27, c. 1, lettera c) della più volte citata l.p. 2. Per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di tali contributi si è già provveduto con deliberazione n. 1711 del 10 luglio 2009.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 27 febbraio 2009, su parere del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile prot. n. 1121/09/D327/FC di data 26 febbraio 2009, si è proceduto alla qualificazione dell'evento come calamità pubblica, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3bis dell'art. 1 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2 e ss.mm. Il punto 5 della deliberazione n. 390 demanda a successivo provvedimento di questa Giunta la determinazione, nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dei criteri e di una metodologia per valutare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo.

La situazione presenta profili di marcata complessità e le segnalazioni di danni sono numerose, di varia natura e localizzazione; al momento della dichiarazione dello stato di calamità la situazione non era certamente stabilizzata, con elevata possibilità dell'evidenza di nuovi danni nel corso della primavera, quando il disgelo potrebbe determinare l'instabilità dei versanti e quando comunque sarebbe stato possibile evidenziare i danni ai beni che si trovavano completamente o parzialmente coperti dai carichi di neve.

Sotto altro profilo, la difficile situazione in atto sul piano economico-produttivo e sociale richiede una rapida ripresa delle attività economiche e strategie di sostegno della popolazione anche in Trentino.

Tale circostanza, unitamente al fatto che, per sua natura la calamità pubblica è imprevedibile sia nei tempi e nei modi del suo accadimento che per la tipologia e l'entità dei danni prodotti, comporta la necessità di stabilire, limitatamente alla situazione straordinaria dell'inverno 2008 e primavera 2009, alcuni criteri integrativi o derogatori, nei limiti delle leggi vigenti, rispetto a quelli generali già fissati con deliberazione 27.04.2001, n. 995.

Con la presente deliberazione, si intende riferirsi ai casi in cui gli eccessivi carichi di neve, gli scivolamenti di masse nevose o le straordinarie sollecitazioni dovute ai fenomeni nevosi hanno prodotto danni per cedimenti strutturali o comunque danni a componenti indispensabili per garantire la stabilità e la sicurezza delle opere adibite a:

- a) edifici e relative pertinenze per abitazioni e attività economiche previste dal Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, ivi compresi, per le attività economiche diverse dall'agricoltura, impianti ed attrezzature fisse e mobili funzionali all'esercizio dell'attività, nonché infrastrutture sciistiche;
- b) infrastrutture, impianti funzionali all'esercizio delle attività agricole e macchine agricole.

Il danno da cedimento strutturale o compromettente la stabilità e la sicurezza dell'opera costituisce il primo requisito di ammissibilità della domanda di indennizzo.

Spesso i danni strutturali agli immobili li hanno resi inagibili e si sono resi indispensabili interventi immediati per ricostituire l'accessibilità o l'agibilità, per la rimozione dei materiali e per le riparazioni urgenti.

In altri casi, il protrarsi delle situazioni di rischio e di grave disagio per le persone che occupano l'edificio ha reso necessari non solo l'inizio dei lavori di ripristino, bensì anche la loro conclusione, prima che fosse possibile la presentazione dell'istanza di indennizzo, in mancanza dei criteri e modalità specifici per la concessione dei contributi.

Con la deliberazione n. 390 del 2009 è stata fissata la decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennizzo: le istanze possono essere presentate dalla data di pubblicazione dei presenti criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, per 60 giorni consecutivi e ininterrotti.

Risulta evidente che non si può escludere, nei limiti di ammissibilità e secondo le modalità previste dalla Giunta provinciale, l'indennizzo dei danni alle strutture e alle infrastrutture all'oggi già subiti ed anche riparati. Ciò si porrebbe in netta contraddizione con le finalità stesse della protezione civile, volte non solo a prevenire e gestire i disastri, ma anche a minimizzare le conseguenze degli eventi stessi, evitando o contenendo l'aggravamento dei danni o il prolungamento del pericolo. L'intervento tempestivo, anche da parte dei privati, per il

ridimensionamento del rischio e del danno (es. nel caso di scoperchiamento di edifici abitati) è un elemento indispensabile in protezione civile.

Per quanto concerne la valutazione dell'ammissibilità degli interventi in base alle tipologie di danno contemplate in questo provvedimento e allo stato dell'opera, al momento della presentazione della domanda di contributo, si presentano almeno due distinte situazioni, che necessitano differenti metodologie di sviluppo del procedimento, illustrate nell'Allegato A, che si approva quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- interventi di riparazione/ricostruzione delle opere danneggiate non ancora avviati;
- interventi di riparazione/ricostruzione delle opere danneggiate già avviati.

Stabilita l'ammissibilità della domanda in base alla presenza di almeno un cedimento strutturale ovvero di danni a componenti indispensabili per garantire la stabilità e la sicurezza delle opere, la spesa ammissibile al contributo riguarda in ogni caso, nei limiti delle valutazioni tecniche e amministrative delle strutture competenti rese sulla base di criteri prestabiliti per i vari settori, l'intera opera e quindi comprese le parti non strutturali, gli adeguamenti tecnologici riferiti alle componenti danneggiate, i lavori strettamente necessari e imprevedibili per la messa in sicurezza dell'opera, i lavori di sgombero delle macerie nonché, per le attività economiche, gli impianti ed attrezzature fisse e mobili funzionali all'esercizio dell'attività e, per le attività agricole, gli impianti e le macchine agricole, secondo le modalità e i limiti previsti nei criteri relativi ai vari settori..

La situazione critica che ha interessato la provincia di Trento è peraltro determinata e complicata dalla concomitanza degli eventi calamitosi e dei relativi cospicui danni con l'attuale congiuntura economica sfavorevole e con il rallentamento dello sviluppo economico

Le attività produttive sono già in forte crisi economico-finanziaria, gli effetti della crisi si fanno sentire pesantemente anche nei confronti dei cittadini, soprattutto nel settore di acquisto delle abitazioni; la sopravvenienza di cause naturali, quali il maltempo diffuso e perdurante, sta aggravando sensibilmente gli effetti già pesanti della crisi.

Per questi motivi, la Provincia sta mettendo in atto una serie di strategie (manovra anticongiunturale) ad ampio raggio, volte a contrastare l'andamento faticoso dell'economia, rimpiazzando la caduta dei consumi e degli investimenti con flussi aggiuntivi di spesa pubblica, finalizzati a dare nuovo impulso alle attività produttive e a sostenere le fasce più deboli della popolazione, anche mediante una riprogrammazione degli investimenti e una semplificazione, in via eccezionale per gli anni 2009, 2010, 2011, dei procedimenti.

Diretta espressione degli intendimenti politici sono le leggi provinciali n. 2 del 28 marzo 2009 e n. 4 del 3 aprile 2009, nonché il bilancio 2009-2011 della Provincia Autonoma di Trento, che introducono disposizioni di accelerazione delle procedure per la programmazione, l'autorizzazione e la realizzazione di opere pubbliche, ma anche norme di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi diretti alla produzione di atti rivolti ai soggetti privati, quale misura anticongiunturale. In particolare è possibile individuare, con deliberazione della

Giunta provinciale, efficace limitatamente al triennio 2009 – 2011, ambiti di semplificazione e di accelerazione di procedure che il cittadino possa gestire in autonomia, con particolare riguardo alla fase di presentazione delle domande. Torna indispensabile, per la gestione dei procedimenti di indennizzo, nella maggior parte dei casi, la sostituzione dei sopralluoghi condotti direttamente da tecnici della Provincia per accertamenti tecnici con verifiche certificate da professionisti abilitati, soprattutto in considerazione che sono numerose le segnalazioni di lavori di ricostruzione o riparazione già effettuati.

Si propone pertanto di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, secondo quanto previsto dal punto 5 della deliberazione n. 390 del 27 febbraio 2009 e nel rispetto di quanto previsto dal Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dalla legge provinciale n. 23 del 1992, come integrata e modificata dall'articolo 2 della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (*Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009.*)

Conseguentemente, si propone l'approvazione dell'allegato C al presente provvedimento, che apporta alla deliberazione 27 aprile 2001, n. 995, come modificata con deliberazione n. 1596 del 22 giugno 2001 norme di modifica delle procedure e di coordinamento per le agevolazioni in materia di attività economiche, che non assumono rilievo sostanziale rispetto ai diritti, ai limiti e agli obblighi delle amministrazioni e dei privati per l'applicazione delle disposizioni agevolative e che sono comunque riferite esclusivamente all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009.

L'allegato D, che si propone di approvare con la presente deliberazione, invece disciplina i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in materia di agricoltura previste dalla Sezione II del Capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, con riferimento esclusivo all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, introducendo per lo più modifica al precedente regime agevolativo, concernenti le modalità procedurali e di coordinamento, che non assumono rilievo sostanziale rispetto ai diritti, ai limiti e agli obblighi delle amministrazioni e dei privati per l'applicazione delle disposizioni agevolative; relativamente alla predetta emergenza, non trovano pertanto applicazione le disposizioni della deliberazione n. 995 del 22 giugno 2001 e successiva modifica disposta con deliberazione n. 1596 del 22 giugno 2001, che vengono sostituite dall'allegato D alla presente deliberazione.

Parimenti, con il presente provvedimento e in particolare con l'Allegato B sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa, ai sensi della Sezione III del Capo IV (interventi per l'edilizia abitativa) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, riferiti esclusivamente all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009. Pertanto non trovano applicazione, con riferimento esclusivamente all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, le disposizioni della deliberazione 11 agosto 2003, n. 1940, che viene sostituita dall'allegato B alla presente deliberazione.

Gli allegati, tenuto conto delle argomentazioni sopra riportate e limitatamente ai danni provocati dalle eccezionali e intense nevicate dei mesi di novembre – dicembre 2008 e inverno 2009 nel Trentino, introducono modificazioni, integrazioni

e deroghe nei limiti di legge ai criteri e alla metodologia per la concessione dei contributi volti alla ricostruzione /riparazione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di calamità.

I criteri e la metodologia per valutare l'ammissibilità delle richieste di indennizzo si basano sulla verifica della tipologia del danno (sono oggetto di contributo solo le opere interessate da cedimenti strutturali o danni a componenti che garantiscono la stabilità e la sicurezza dell'opera), sull'accertamento delle condizioni dell'opera immediatamente antecedenti il verificarsi del danno (eventuale esistenza di dichiarazioni di inagibilità, ordinanze del sindaco o altri provvedimenti delle autorità competenti a tutela della stabilità, sicurezza, incolumità pubblica) nonché sulla sussistenza del nesso causale tra evento e causazione del danno.

Nell'ambito del procedimento di concessione delle agevolazioni, secondo le modalità previste per i vari settori economici e abitativo dagli Allegati al presente provvedimento e comunque prima dell'adozione del provvedimento finale favorevole al richiedente, le strutture provinciali accertano che non siano presenti alcune condizioni, di esclusione dal beneficio, connesse con il mancato rispetto di normative tecniche nella realizzazione o nella ristrutturazione globale dell'opera che ne interessano le componenti strutturali, l'inottemperanza agli ordini delle autorità amministrative e giudiziarie posti a tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, mancata attivazione degli interventi obbligatori di adeguamento alle normative tecniche e infine riscontro di modifiche apportate alle strutture, che ne abbiano determinato un indebolimento strutturale.

A tal fine, il richiedente l'agevolazione è tenuto a presentare una perizia asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti riportati nell'Allegato A.1 all'Allegato A al presente atto, secondo i tempi e le modalità stabilite in allegato.

Per la redazione di tali criteri, si è dovuto analizzare i criteri vigenti per le tipologie di agevolazioni previste nei vari settori della l.p. 2 del 1992, effettuare una verifica di compatibilità sostanziale e procedurale con quanto previsto nell'Allegato A al presente atto, rideterminando di conseguenza alcune disposizioni di carattere meramente procedurale relative ai vari settori di intervento agevolativo, che non incidono in modo sostanziale sul regime agevolativo e comunque riferite esclusivamente alle calamità da neve dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009. Tali adeguamenti sono riportati negli Allegati B, C e D, che si approvano con il presente provvedimento.

Resta ferma la necessità di verificare, rispetto alle singole situazioni, la sussistenza del nesso di causalità tra danno ed evento, così come resta fermo il diniego di concessione dell'agevolazione oppure la sua revoca e il diritto di rivalsa della Provincia nel caso in cui emergano gli elementi ostativi di cui sopra.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 1, comma 3 bis, della L.P. 10 gennaio 1992 n. 2;

- visto il Capo IV (*Attività di ricostruzione*) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 27 febbraio 2009, assunta su parere del dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Protezione civile prot. n. 1121/09/D327/FC di data 26 febbraio 2009;
- vista la deliberazione 11 agosto 2003, n. 1940;
- vista la deliberazione 27 aprile 2001, n. 995 e successiva modifica disposta con deliberazione n. 1596 del 22 giugno 2001;
- acquisiti per le vie brevi gli altri pareri delle strutture di staff, in attesa della formalizzazione;
- vista la nota prot. n. 2009/S112/40444/1.1/102-09 di data 23 luglio 2009 del Servizio Semplificazione sistemi informativi;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di determinare, secondo quanto previsto dal punto 5 della deliberazione n. 390 del 27 febbraio 2009, i criteri e una metodologia per valutare l'ammissibilità delle richieste di contributo e la concessione dello stesso per il ripristino dei danni causati dagli eccessivi carichi di neve, dagli scivolamenti di masse nevose o dalle straordinarie sollecitazioni della neve, a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, avuto riguardo alle tipologie di interventi, al nesso causale tra evento calamitoso e danno, all'insussistenza delle condizioni di esclusione dal beneficio, connesse con il mancato rispetto di normative tecniche e con l'inottemperanza agli ordini delle autorità amministrative e giudiziarie posti a tutela dell'incolumità pubblica;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa e stabilito nel punto 1, l'Allegato A Criteri generali e metodologia per la concessione dei contributi previsti dal Capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 volti alla ricostruzione /riparazione delle opere distrutte o danneggiate a seguito degli eventi calamitosi da neve dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009 nel Trentino, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa, ai sensi della Sezione III del Capo IV (interventi per l'edilizia abitativa) della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, riferiti esclusivamente all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, dando atto che, relativamente alla predetta emergenza, non trova pertanto applicazione quanto previsto dalla deliberazione 11 agosto 2003, n. 1940, che viene sostituita dall'allegato B alla presente deliberazione;
4. di approvare l'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, con esclusivo riferimento all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi novembre-dicembre 2008 e

inverno 2009, introduce modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni in materia di attività economiche, di cui all'articolo 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 995 del 27 aprile 2001 e successiva modifica disposta con deliberazione n. 1596 del 22 giugno 2001;

5. di approvare l'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni in materia di agricoltura previste dalla Sezione II del Capo IV della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, riferiti esclusivamente all'emergenza relativa alle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di novembre-dicembre 2008 e inverno 2009, dando atto che relativamente alla predetta emergenza, non trovano pertanto applicazione le disposizioni della deliberazione n. 995 del 22 giugno 2001 e successiva modifica disposta con deliberazione n. 1596 del 22 giugno 2001, che vengono sostituite dall'allegato D alla presente deliberazione;
6. di dare atto che con deliberazione n. 1711 del 10 luglio 2009 si è già provveduto alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo relativo ai danni alle attività produttive derivanti dalla sospensione dell'attività o dalla riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera c), della l.p. 10 gennaio 1992, n. 2;
7. di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, sono ammessi ai contributi, ricorrendone i presupposti stabiliti con il presente provvedimento e con i criteri dei vari settori, i lavori già avviati o anche conclusi prima della data di efficacia del presente provvedimento o prima della presentazione della domanda di agevolazione, in relazione all'esigenza di ripristinare l'agibilità degli edifici e in armonia con gli obiettivi della manovra anticongiunturale adottata dalla Giunta provinciale, purchè sia presentata la documentazione prevista dagli Allegati al presente provvedimento;
8. di disporre che, sulla base della ricognizione dell'evento come calamità pubblica ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 e di quanto previsto da questa deliberazione, le strutture competenti della Provincia realizzino gli adempimenti previsti dalla stessa legge, sulla base della verifica del nesso di causalità tra danno ed evento e, in ogni caso, dell'insussistenza di cause di esclusione dal beneficio, previste negli allegati che si approvano con la presente deliberazione;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando atto che il termine di presentazione delle domande di indennizzo deve intendersi determinato nei 60 giorni continuati ed ininterrotti successivi alla data di pubblicazione sul BUR;
10. di dare diffusione del contenuto del presente atto con le modalità idonee e comunque, ove occorra, mediante la predisposizione di testi integrati, immediatamente comprensibili all'utente; di disporre inoltre la comunicazione della pubblicazione dell'atto alle Organizzazioni delle categorie interessate.

FC